

Codice DB2104

D.D. 18 aprile 2013, n. 51

Metanodotto "Allacciamento Sirtam S.r.l. DN 100 (4''), 12 bar ubicato in Comune di Castellamonte (TO)", presentato dalla Societa' Snam Rete Gas S.p.A. Autorizzazione ai sensi degli articoli 52 quater e sexies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330.

Snam Rete Gas S.p.A., società con sede legale in San Donato Milanese (MI) Piazza Santa Barbara, 7, ha inoltrato alla Regione Piemonte istanza, ai sensi degli articoli 52 quater e 52 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, per l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'approvazione del progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità del metanodotto "Allacciamento Sirtam S.r.l. DN 100 (4''), 12 bar ubicato in Comune di Castellamonte (TO)". Il tracciato del metanodotto in oggetto attraversa il Comune di Castellamonte in Provincia di Torino.

La realizzazione delle opere in oggetto è finalizzata ad allacciare alla rete di gasdotti Snam Rete Gas S.p.A. il nuovo impianto di distribuzione di metano per autotrazione ubicato nell'area del distributore TotalErg lungo la SP n° 222 nel Comune di Castellamonte a fronte di specifica richiesta da parte del cliente idoneo Sirtam S.r.l.

L'opera in progetto consiste nella realizzazione del metanodotto Allacciamento Sirtam S.r.l. di Castellamonte DN 100 (4''), ubicato in Comune di Castellamonte (TO) ed avente lunghezza complessiva di 480 m circa. Il gasdotto è costituito da una tubazione interrata con una copertura minima di 0,90 m (come previsto dal D.M. 17/04/2008), del diametro nominale di 750 mm (30''), costituito da tubi in acciaio saldati di testa. Il gasdotto è corredato dai relativi accessori, quali armadietti contenenti apparecchiature di controllo e per la protezione catodica, sfiati dei manufatti di protezione e cartelli segnalatori.

L'opera è di interesse pubblico ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 164/00 e ricade nell'ambito delle attività soggette alle visite e controlli di prevenzione incendi, di cui all'allegato 1 al D.P.R. N. 151 del 01/08/2011, da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino. Allo stesso Comando, ad ultimazione dei lavori avvenuta, verrà presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, indispensabile per l'esercizio delle opere realizzate.

L'opera è progettata conformemente al D.M. 17/04/2008 ed al relativo Allegato A: "*Regola tecnica per la progettazione, la costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8*". La pressione di progetto, adottata per il calcolo dello spessore delle tubazioni, è 12 bar, con grado di utilizzazione $f = 0,30$.

La fascia di vincolo preordinato all'esproprio (V.P.E.) per il metanodotto emarginato, coincidente con la fascia di rispetto da asservire corrisponde a metri 12 (6+6 m) sull'intero tracciato del metanodotto. Le operazioni di scavo della trincea, di saldatura dei tubi e di rinterro della condotta richiedono la realizzazione di una pista di lavoro, denominata "area di passaggio". Tale area ha una larghezza di 14 m.

Il nuovo allacciamento si staccherà, mediante la realizzazione di un punto intercettazione gas (P.I.D.S.), dall'esistente metanodotto Diramazione per Castellamonte DN 200 (8'') in Comune di Castellamonte (TO). La condotta proseguirà nord ovest per poi deviare verso sud e terminare all'interno dell'area del cliente finale dopo aver attraversato la strada Provinciale n° 222.

Snam Rete Gas S.p.A., unitamente all'istanza di procedimento unico, ha presentato la documentazione tecnica, il progetto definitivo dell'opera, le planimetrie catastali in scala 1:2.000 con indicazione della fascia di vincolo preordinato all'esproprio e dell'area di occupazione temporanea, la dichiarazione prevista dall'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il piano particellare con indicazione delle particelle interessate e dei proprietari interessati, l'elenco dei soggetti interessati al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni.

Con determinazione dirigenziale n. 36 del 12 settembre 2012 è stata delegata la responsabilità del

procedimento in oggetto all'Ing. Orazio Ghigo, Dirigente in Staff al Settore Sviluppo Energetico Sostenibile.

La fase istruttoria del procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'articolo 14 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, ha avuto inizio con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) n. 46 del 15 novembre 2012 del comunicato di avvio del procedimento e dell'avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati, recante altresì l'elenco delle aree interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e delle aree interessate dall'occupazione temporanea con indicazione dei fogli e delle particelle catastali, sulla base della deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2006, n. 25 – 3293.

Nella stessa data, inoltre, ai sensi dell'articolo 52 ter del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., essendo il numero dei proprietari interessati inferiore a 50, Snam Rete Gas S.p.A. ha provveduto ad avvisare i proprietari interessati mediante comunicazione personale, nonché a consegnare al Comune di Castellamonte (TO), interessato dal tracciato, copia del comunicato per l'affissione all'Albo Pretorio, regolarmente avvenuta dal giorno 15 novembre 2012 per un periodo di 20 giorni. Entro i termini di legge previsti non è pervenuta alcuna nota scritta da parte di proprietari catastali.

L'istruttoria è stata svolta secondo la procedura definita dalla deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2006, n. 25 – 3293 con particolare riguardo all'allegato B, che disciplina il procedimento di autorizzazione relativo ai gasdotti non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di V.I.A. di competenza regionale.

Nell'ambito del procedimento sono stati invitati a partecipare, oltre all'ARPA Piemonte, la Direzione Ambiente, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, economia montana e foreste, la Direzione Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia, la Direzione Agricoltura, il Settore Attività negoziale e contrattuale, Espropri – Usi civici della Direzione Risorse umane e Patrimonio, Direzione Attività Produttive, la Provincia di Torino, la Telecom S.p.A., l'Enel S.p.A., il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, l'ASL TO4, il Comune di Castellamonte (TO). Sono stati inoltre invitati tutti i soggetti interessati come indicato da Snam Rete Gas S.p.A. nell'istanza di autorizzazione.

Nelle date del 30 gennaio e del 27 marzo 2012, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, sono state rispettivamente convocate la prima e la seconda seduta della Conferenza di Servizi, al fine di valutare gli interessi pubblici coinvolti nel procedimento.

Nel corso del procedimento sono pervenuti pareri, nulla osta, comunicazioni e autorizzazioni (agli atti del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile) del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità egizie, della Direzione Agricoltura, della Direzione Ambiente, della Direzione Attività Produttive, del Settore Attività negoziale e contrattuale, Espropri – Usi Civici, del Settore Organizzazione procedurale e operativa, del Settore decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, del Settore Pianificazione, Difesa del Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico e Dighe, della Provincia di Torino – Servizio Esercizio Viabilità, del Comune di Castellamonte (TO), di Enel S.p.A., di Telecom Italia S.p.A.

Tenuto conto che:

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte – Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo di Antichità Egizie, esaminata la documentazione progettuale e preso atto della Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, ha espresso parere favorevole subordinato ad una prescrizione;

il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato territoriale Piemonte – Valle d'Aosta ha precisato che verrà rilasciato alla società Snam Rete Gas S.p.A. un apposito "Nulla Osta" ai sensi del D.Lgs. n. 259/03, subordinato al rispetto di alcune prescrizioni;

la Provincia di Torino – Servizio Esercizio Viabilità ha trasmesso la determinazione dirigenziale n. 1070 del 13 dicembre 2012 per il rilascio della concessione precaria per l'attraversamento stradale secondo le indicazioni dell'allegato atto disciplinare;

il Comune di Castellamonte (TO), alla luce del progetto presentato, ha espresso la propria

condivisione con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 14 marzo 2013;
il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, ha segnalato che il parere di competenza è subordinato alla produzione documentale di cui all'Allegato I al D.M. 7/08/2012;
la Direzione regionale Agricoltura, a seguito dell'esame della documentazione progettuale fornita dal proponente, ritiene che gli interventi previsti in progetto siano da considerarsi compatibili con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale e di tutela della fauna selvatica che la Direzione persegue, a patto che siano recepite alcune prescrizioni progettuali e gestionali;
la Direzione regionale Ambiente in merito alle componenti ambientali interferite dalla realizzazione del progetto, a seguito dell'esame della documentazione progettuale fornita dal proponente e dell'esito della riunione della Conferenza dei Servizi, non rileva motivi ostativi alla realizzazione dell'opera nel rispetto di alcune osservazioni e prescrizioni;
il Settore regionale Attività negoziale e contrattuale – Espropri – Usi civici della Direzione regionale Risorse Umane e Patrimonio, ha espresso che, dall'esame della documentazione relativa al Comune di Castellamonte (TO), nonché dai successivi accertamenti effettuati, non risultano agli atti Decreti Commissariali di Accertamento ed Assegnazione a categoria (ovvero di Chiusura Operazioni), ma solo un'Ordinanza di Regolamentazione Usi Civici datata 30.12.1927, un'Ordinanza di Scioglimento Promiscuità anch'essa datata 30.12.1927, un atto Commissariale di Autorizzazione all'Alienazione datato 22.04.1933, nonché la Relazione del geom. G. Vercellone, (perito incaricato dal Podestà di Castellamonte), datata 17.07.1931, che ha individuato su mappa N.C.T. i terreni di proprietà comunale, alcuni dei quali parrebbero vincolati ad Uso Civico. Ciò premesso esprime il “Nulla Osta” alla realizzazione dell'opera, con contestuale sospensione temporanea del vincolo di Uso Civico per il periodo di cantierizzazione necessario alla realizzazione dell'opera sui terreni in Comune di Castellamonte (TO) - N.C.T. - Foglio 25 - mappali nn. 319 – 333 – 334 – 335 – 336 – 337 – 461 – 466 - 467 – 468 – 532 – 600 – 641 – 642 – 938 – 1016 e 1019, tutti necessari per la realizzazione del progetto;
il Settore Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed edilizia, esprime favorevole in merito al progetto proposto con alcune richieste;
il Settore regionale decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, esaminati gli elaborati progettuali, esprime per quanto di competenza, il proprio parere favorevole;
il Settore regionale Pianificazione, Difesa del Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico e Dighe, chiarisce che il Settore non è competente al rilascio del parere relativo alla compatibilità dell'opera con la Pianificazione di Bacino;
la società Enel S.p.A. ha espresso le proprie valutazioni positive a riguardo dell'intervento in progetto.
Nel corso dell'istruttoria, non sono emersi pareri ostativi alla realizzazione del metanodotto in oggetto, a condizione che siano osservate le prescrizioni progettuali e gestionali indicate dai soggetti che si sono espressi nel corso del procedimento, e che si riportano di seguito:

Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato territoriale Piemonte Valle d'Aosta

1) qualora, per la messa in opera dell'impianto in progetto, si rendessero necessarie, anche da parte di soggetti diversi dal proponente, costruzioni, modifiche o spostamenti di condutture di energia elettriche o tubazioni metalliche sotterrate, quali opere connesse all'opera in questione, oppure si dovessero eseguire lavori sulle condutture subacquee di energia elettrica, dovrà essere richiesto il preventivo nulla osta e/o consenso ai sensi del comma 1 e/o 5 e/o 4 dell'articolo 95 del D.Lgs. 259/03 all'Ispettorato Territoriale competente di questo Ministero. Il nulla osta verrà rilasciato previa presentazione del progetto definitivo da parte del proponente e/o di eventuali terzi interessati, mediante apposita istanza secondo l'iter procedurale predisposto;

2) la realizzazione delle opere di cui trattasi dovrebbe tenere conto in fase progettuale della compatibilità elettromagnetica tra le nuove strutture da realizzare ed i preesistenti impianti radioelettrici, ove questi ultimi dovessero risultare operanti nelle vicinanze delle opere medesime;

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie

3) considerati l'esito negativo dei survey e lo sviluppo relativamente breve del tracciato e valutati i costi/benefici di eventuali sondaggi preliminari ai sensi del D.Lgs. 163/2006, art. 96, si propone di anticipare lo scotico delle aree di passaggio rispetto allo scavo della trincea al fine di individuare precocemente eventuali siti di interesse archeologico, che dovranno essere esaustivamente esplorati prima dell'esecuzione dell'opera;

4) anche nel caso in cui lo scotico non dovesse rilevare elementi di interesse archeologico, dovrà essere predisposta l'assistenza continuativa allo scavo della trincea al fine di scongiurare il danneggiamento a strutture o depositi in giacitura profonda;

5) il controllo dello splateamento preventivo e l'assistenza archeologica, estesa anche agli interventi accessori quali la predisposizione della viabilità e delle zone di cantiere, dovranno essere eseguiti da operatori archeologi di provata esperienza, diretti scientificamente dalla Soprintendenza ma senza oneri per la stessa;

Direzione Ambiente

In materia di "Impatto acustico"

6) la Valutazione previsionale di impatto acustico relativa alle opere di cantierizzazione evidenzia superamenti dei limiti di immissione e differenziale presso 4 dei 6 recettori individuati. I superamenti riguarderanno esclusivamente alcune fasi del cantiere che dovranno essere svolte in periodo diurno. Esclusivamente per le giornate e i recettori individuati nella relazione, potranno essere richieste ai Comuni interessati le deroghe per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, della legge 447/1995;

in materia di "Servizio Idrico Integrato":

7) il Proponente dovrà prendere contatto prima dell'inizio dei lavori con il servizio idrico integrato (Smat S.p.A.) del Comune interessato, al fine di concordare modalità e tempi di esecuzione dell'opera, al fine di scongiurare danneggiamenti delle condotte acquedottistiche e disagi al servizio;

in materia di "Acque Sotterranee":

8) qualora in fase di progetto esecutivo o durante la fase di esercizio dell'opera l'impianto di protezione catodica necessiti della realizzazione di un nuovo dispersore di corrente, la realizzazione del dispersore stesso dovrà tenere presente quanto disposto dalla normativa vigente in materia di acque sotterranee (l.r. 22/96 art. 2 comma 6 e comma 7; D.D. n 900 del 3 dicembre 2013).

Direzione Agricoltura

9) le aree agricole e naturali interessate dalla realizzazione del metanodotto dovranno essere ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni originarie. Il proponente dovrà concordare con i proprietari o i gestori dei fondi le modalità e le tempistiche degli interventi di ripristino;

10) per quanto riguarda le aree agricole interferite dall'opera in progetto, la fase di cantiere dovrà essere organizzata e gestita in modo tale da consentire l'accesso alle proprietà;

11) il terreno agrario ottenuto dalle operazioni di scotico dovrà essere adeguatamente accantonato, avendo cura di separare i diversi orizzonti pedologici, conservato in modo da non alterare le sue caratteristiche fisico - chimiche e riutilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale. Gli strati terrosi prelevati in fase di cantiere dovranno essere ricollocati secondo la loro successione originaria. Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno;

12) al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di accesso alle aree

di lavoro, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;

Settore Programmazione Operativa

13) gli strumenti urbanistici del Comune di Castellamonte (TO) dovranno essere aggiornati con l'individuazione sulle tavole di piano del tracciato del metanodotto approvato, comprensivo delle fasce di rispetto e delle servitù, anche al fine dell'apposizione del vincolo urbanistico, come previsto dalle leggi in materia espropriativa. Copia degli aggiornamenti cartografici del piano urbanistico sopraccitato dovrà essere trasmessa al settore scrivente a cura del Comune di Castellamonte (TO);

14) che venga effettuata la verifica dell'eventuale assoggettamento ad uso civico dei mappali interessati dall'intervento;

Settore Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri – Usi civici

in materia espropriativa:

15) dopo il rilascio dell'autorizzazione da parte del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, il proponente dovrà predisporre un piano particellare completo comprendente sia le aree soggette ad occupazione temporanea che quelle ad asservimento coattivo con l'indicazione delle rispettive indennità offerte;

16) tale piano, unitamente ai Certificati Urbanistici completi di planimetria di P.R.G. in scala catastale ed estratto delle N.T.A. nonché ad eventuali ulteriori elaborati necessari per la stima delle indennità, dovrà essere allegato all'istanza di occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. da presentare al Settore Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri – Usi civici;

17) l'istanza di occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. presentata da Snam Rete Gas S.p.A, non dovrà comprendere i terreni interessati dall'opera ed intestati al Demanio dello Stato, per i quali si potrà procedere soltanto in via bonaria;

in materia di usi civici:

18) poiché la relazione del geom. G. Vercellone citata in premessa, non è mai stata approvata, si invita il Comune di Castellamonte (TO), in accordo con il proponente, ad indicare un Perito di fiducia, (anche nell'ambito delle operazioni di revisione/aggiornamento del P.R.G.) che sarà formalmente incaricato (con provvedimento di questa Struttura) di verificare l'attendibilità della predetta Relazione, validandola, (almeno sull'area interessata dall'opera, compresa la fascia di asservimento e di occupazione temporanea).

19) il Comune di Castellamonte (TO), prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare idonea dichiarazione da cui risulti, a seguito degli accertamenti effettuati presso la sede comunale nonché il "Commissariato Usi Civici Piemonte – Valle d'Aosta e Liguria", l'esistenza o meno del vincolo di uso civico sui terreni occupati dai lavori;

20) qualora, al termine dei predetti accertamenti, risultasse che l'opera attraversa terreni vincolati, il Comune di Castellamonte (TO) dovrà presentare all'Ufficio regionale Usi Civici istanza di concessione amministrativa, come previsto dalla LR 29/2009 e s.m.i.;

21) il proponente dovrà conseguire tutte le autorizzazioni regionali e non che potranno rendersi necessarie per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto, rispettare tutte le prescrizioni che saranno contenute nel provvedimento finale di autorizzazione e corrispondere al Comune di Castellamonte (TO), idoneo indennizzo per la sospensione temporanea dell'esercizio del diritto dell'uso civico sui terreni vincolati attraversati dall'opera.

Tutto ciò premesso:

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Il Responsabile del Procedimento

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”; visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2006, n. 25 – 3293 “Procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale e procedure per l'espressione dell'intesa regionale nei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di gasdotti facenti parte delle reti energetiche”;

vista la determinazione dirigenziale n. 36 del 12 settembre 2012 del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile;

vista la deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Castellamonte (TO) n. 6 del 14 marzo 2013;

visti i lavori delle Conferenze dei Servizi ed i relativi verbali;

visti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, le comunicazioni, agli atti del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, pervenuti dai soggetti interessati;

visto l'art. 18 del D.L. 22.06.2012 n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni in L.07.08.2012 n. 134, in materia di trasparenza nella P.A.;

viste la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30/01/2013 e la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 07/02/2013, contenenti primi indirizzi interpretativi ed operativi per l'applicazione del sopra citato art. 18 del D.L. 83/2012;

determina

- di approvare il progetto definitivo per la realizzazione del metanodotto “Allacciamento Sirtam S.r.l. DN 100 (4”), 12 bar ubicato in Comune di Castellamonte (TO)”, presentato dalla Società Snam Rete Gas S.p.A.;
- di stabilire che la società Snam Rete Gas S.p.A. è autorizzata a costruire ed esercire l'opera di cui all'oggetto nel Comune di Castellamonte (TO), in conformità al progetto approvato;
- di stabilire che l'opera deve essere realizzata nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di metanodotti;
- di dare atto che la presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;
- di dare atto che la presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato;
- di dare atto che, fatto salvo quanto specificato in premessa e gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, la presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, le autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire le citate opere in conformità al progetto approvato;

- di trasmettere la presente autorizzazione al Comune di Castellamonte (TO), ai fini dell'adozione delle corrispondenti varianti agli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;
- di subordinare l'esercizio dell'opera agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza;
- l'autorizzazione s'intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti; ne consegue che la società Snam Rete Gas S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando la Regione Piemonte da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
- la società Snam Rete Gas S.p.A. è obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio delle opere, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le conseguenze di legge in caso di inadempimento;
- prima dell'inizio dei lavori, Snam Rete Gas S.p.A. dovrà inviare copia integrale del progetto esecutivo alle Amministrazioni autorizzanti, alla Regione – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, al Comune di Castellamonte (TO);
- Snam Rete Gas S.p.A. dovrà comunicare ai soggetti di cui al punto precedente la data dell'entrata in esercizio delle opere;
- ai proprietari sarà data notizia, a cura e spese di Snam Rete Gas S.p.A., della data di adozione di questo provvedimento e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione mediante pubblico avviso da affiggere per almeno venti giorni all'albo pretorio del Comune di Castellamonte (TO), nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e locale;
- di subordinare la validità della presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni espresse in premessa per farne parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente
Orazio Ghigo